DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI DAVANTI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ED AL CONSIGLIO DI STATO

Art. 2

Potenziamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e' autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei posti di consigliere di Stato, di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, e de personale amministrativo di cui al presente articolo. A decorrere dal 1o gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' aumentato di cinque unita, quello dei consiglieri di Stato di dieci unita, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di cinquanta unita. A decorrere dal 1o ottobre 2003, il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali e' ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unita. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e' aumentata a decorrere dal 1o gennaio 2002, di centoventi unita, da ascriversi all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unita, da ascriversi all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1. Quaranta unita' del contingente di cui al comma 3 sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, puo' disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.

Versione in vigore dal 20 maggio 2001, non più in vigore dal 19 luglio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato
Estremi	Decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-accelerare-la-definizione-delle-controversie/art-2-potenziamento-degli-organici-di-magistratura-e-del-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it